

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI SERVIZI

1. Clausole generali.

Il contratto si intende concluso esclusivamente con la sottoscrizione e la restituzione a Bi.P.Ca. SB del presente ordine ed è soggetto alle condizioni e termini che seguono, ove sopra non espressamente derogati.

Le condizioni di contratto eventualmente inviate a Bi.P.Ca. SB dal fornitore non saranno accettate né ritenute vincolanti se non espressamente sottoscritte dalla stessa.

Tutti i documenti/offerte citati nel presente ordine costituiscono parte integrante del medesimo.

Copia per conferma del presente ordine deve essere restituita timbrata, controfirmata e datata per accettazione. Il numero del presente ordine dovrà essere riportato su tutte le fatture e documenti di trasporto.

2. Prezzi.

Tutti i prezzi sono fissi. L'adeguamento automatico ad eventuali indici di rivalutazione potrà essere concordato solo previa richiesta scritta del fornitore.

Eventuali variazioni di prezzo dovute a variazioni dei costi di esecuzione o a modifiche dei servizi avranno effetto solo se concordate per iscritto dalle parti.

3. Fatturazione.

Il fornitore potrà emettere le fatture solamente al termine dei lavori o alle diverse scadenze eventualmente stabilite nel presente ordine.

Tutte le fatture dovranno essere inviate agli uffici di Bi.P.Ca SB. e così intestate:

Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a. Società Benefit

Via Ribes, n. 5

10010 Colletterto Giacosa (TO)

Partita IVA 06608260011

Le voci delle fatture dovranno essere corrispondenti ai dettagli dell'ordine di acquisto, ossia numero d'ordine, descrizione delle lavorazioni, costo unitario, ecc. Il fornitore sarà tenuto a fornire le coordinate bancarie per l'effettuazione dei pagamenti.

4. Condizioni di pagamento.

Salvo diversa specificazione riportata nel presente ordine, tutti i pagamenti sono a 60 giorni f.m.d.f. tramite bonifico bancario.

Il pagamento è subordinato al ricevimento della copia del presente ordine controfirmata come sopra indicato, della relativa fattura, di tutte le certificazioni e documentazioni previste nonché all'esito positivo del collaudo ed all'accettazione di Bi.P.Ca. SB

Il pagamento è inoltre subordinato, come specificato al successivo art. 12,

- all'avvenuto adempimento da parte del fornitore di tutti gli obblighi retributivi, fiscali nonché relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori nei confronti del proprio personale;
- all'avvenuto adempimento, da parte degli eventuali subappaltatori, degli obblighi retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali nei confronti del loro personale,

nonché l'avvenuto pagamento, da parte del fornitore, dell'attività svolta dagli questi ultimi alla data di emissione della fattura.

5. Condizioni di consegna e di esecuzione.

I rischi e le spese di esecuzione del presente ordine, ivi comprese quelle di imballo, trasporto, consegna, scarico dell'eventuale materiale utilizzato, sono interamente a carico del fornitore.

L'esecuzione dell'ordine dovrà essere effettuata, ove non diversamente specificato, alla Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a. Società Benefit, via Ribes, 5 - 10010 Colletterto Giacosa. Il luogo di esecuzione dell'ordine dovrà essere indicato nell'indirizzo degli eventuali colli in consegna e sui relativi documenti di trasporto. I colli mancanti della suddetta indicazione non potranno essere ritirati e verranno respinti al mittente.

Il fornitore dovrà preavvisare l'ufficio acquisti di Bi.P.Ca. SB di tutte le spedizioni, almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori.

I termini di esecuzione specificati nell'ordine sono vincolanti e devono essere rigorosamente rispettati. Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a condizione che il fornitore ne abbia comunicato per scritto i motivi, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. In ogni caso le deroghe ai termini stabiliti non saranno ammesse se non espressamente approvate per scritto da Bi.P.Ca. SB e non modificheranno in alcun modo i termini e le modalità di pagamento originariamente stabiliti.

In caso di inosservanza dei termini di esecuzione, Bi.P.Ca. SB potrà, a scelta:

- addebitare al fornitore una penale pari al cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo;
- risolvere il contratto, qualora il ritardo sia superiore a quindici giorni dall'apposita diffida ad adempiere inviata da Bi.P.Ca. SB.

In alternativa a quanto sopra, in caso di urgenza, Bi.P.Ca. SB, dopo l'assegnazione ed il decorso di un termine commisurato all'urgenza relativa alla prestazione dei servizi, potrà procedere alla loro esecuzione direttamente ovvero tramite terzi di propria fiducia. In tali ipotesi il fornitore sarà tenuto a rimborsare a Bi.P.Ca. SB tutti i costi da quest'ultima sostenuti per la prestazione dei servizi, ferma restando l'applicazione della penale.

6. Modalità di esecuzione.

L'esecuzione dovrà avvenire a regola d'arte, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali, nei capitolati tecnici, nelle offerte tecnica ed economica redatte dal fornitore ed in ogni caso secondo le istruzioni che verranno impartite da Bi.P.Ca. SB o dalla Direzione lavori. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente ordine non dovrà in alcun modo ostacolare lo svolgimento delle attività della committente e delle altre imprese insediate nel Parco.

Il fornitore garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze, i permessi e quanto altro sia richiesto per legge per la prestazione dei servizi oggetto del presente ordine. Il fornitore garantisce la propria reperibilità nonché del proprio personale nei modi e nei tempi stabiliti dal presente ordine.

7. Termine di esecuzione.

Le aree interessate dall'esecuzione dei servizi dovranno essere lasciate, al termine dei medesimi, completamente pulite e libere da materiali di scarto a cura e spese del fornitore. In difetto Bi.P.Ca. SB provvederà a fare eseguire la pulizia addebitando al fornitore tutte le relative spese.

8. Varianti.

Bi.P.Ca. SB si riserva fin da ora la facoltà di ridurre, aumentare o comunque modificare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Il fornitore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi affidatigli. Bi.P.Ca. SB si riserva comunque di accettare a suo insindacabile giudizio i progetti e le variazioni proposti dal fornitore, o parte di essi, e di ordinarne l'esecuzione. Le variazioni ed i progetti proposti dal fornitore non si intenderanno accettati se l'accettazione non sarà espressa in forma scritta. In mancanza di dette condizioni non verrà riconosciuto alcun corrispettivo al fornitore, fermo restando l'obbligo di rimozione a spese del medesimo dei lavori non autorizzati.

9. Durata del contratto. Recesso e sospensione dell'esecuzione.

Il presente ordine ha efficacia fino alla data sopra indicata e non sarà automaticamente rinnovato.

B.P.Ca. SB si riserva la facoltà di prorogare l'efficacia dell'ordine, a condizioni tecniche ed economiche invariate, per ulteriori periodi di durata uguale a quello iniziale comunicandolo con congruo preavviso.

Ciascuna parte potrà recedere dall'ordine dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata inviata non meno di 15 giorni prima della data di effetto del recesso. In tale caso sarà riconosciuto al fornitore unicamente il corrispettivo dovuto per i servizi prestati sino alla data di effetto del recesso.

Bi.P.Ca. SB potrà in ogni momento chiedere all'appaltatore la sospensione motivata dell'esecuzione dell'ordine senza che il fornitore possa pretendere alcun indennizzo né il pagamento del corrispettivo per il periodo di sospensione. Qualora la sospensione riguardi solamente parte dei servizi, le parti concorderanno una riduzione proporzionale del corrispettivo, fermo restando che il fornitore non avrà diritto ad indennizzi. Salvo particolari motivi di urgenza, la sospensione dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni. In ogni caso il fornitore non potrà procedere alla sospensione senza la preventiva ed espressa autorizzazione di Bi.P.Ca. SB. Le sospensioni dei lavori non daranno in nessun caso titolo per richiedere compensi od indennizzi in aggiunta al corrispettivo pattuito.

10. Subappalto.

Le opere oggetto del presente ordine potranno essere affidate a terzi in subappalto, anche parziale, solo previo espresso consenso di Bi.P.Ca. SB. In tal caso il fornitore rimarrà comunque responsabile nei confronti di Bi.P.Ca. SB per le opere e le prestazioni subappaltate, per la corretta esecuzione e l'esatta attinenza delle stesse ai progetti esecutivi, così come per l'opera e le prestazioni dallo stesso direttamente eseguite.

11. Documentazione.

Il fornitore dovrà consegnare, al termine dei lavori e senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione inerente all'esecuzione dei servizi nonché l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al giudizio di Bi.P.Ca. SB La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il fornitore dovrà altresì consegnare tutte le certificazioni di conformità, schede di sicurezza, dichiarazioni di collaudo o altra documentazione analoga richiesta dalla vigente normativa.

12. Regolarità amministrativa e contabile.

Il fornitore garantisce di aver provveduto all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, al regolare adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, retributivi e fiscali nei loro confronti. Il fornitore dichiara sin da ora di manlevare Bi.P.Ca. SB da ogni contestazione o pretesa dei propri dipendenti e prestatori d'opera esterni inerente ai rispettivi rapporti di lavoro ed ai relativi obblighi retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali, nonché da eventuali contestazioni o pretese di analogo contenuto da parte degli enti competenti in materia.

Il fornitore è responsabile, nei confronti di Bi.P.Ca. SB, del rispetto di tutte le norme di legge da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, e dichiara sin da ora di tenerla indenne da ogni pretesa di questi ultimi dipendente o comunque riconducibile al loro rapporto di lavoro con i subappaltatori. Il fornitore si impegna in particolare a subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto ai subappaltatori all'esibizione a Bi.P.Ca. SB di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento, da parte di questi ultimi, degli obblighi retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali nei confronti del loro personale.

Il fornitore si impegna dare esecuzione a quanto previsto nel presente articolo consegnando a Bi.P.Ca. SB copia dei documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità, sia del fornitore stesso sia degli eventuali subappaltatori, entro la data stabilita per l'inizio dei lavori nonché entro ciascuna delle scadenze eventualmente pattuite per i pagamenti in corso d'opera. In mancanza di tale documentazione non verrà dato accesso al cantiere e Bi.P.Ca. SB non procederà ai pagamenti.

13. Responsabilità e copertura assicurativa. Prevenzione infortuni.

Il fornitore è in ogni caso responsabile di tutti i danni causati a Bi.P.Ca. SB o a terzi dal medesimo e/o dai subappaltatori nell'esecuzione dei lavori a loro affidati. Il fornitore si impegna pertanto a manlevare Bi.P.Ca. SB da ogni contestazione e/o pretesa di terzi relativa a detti danni.

Il fornitore, i subappaltatori o comunque i suoi incaricati forniranno a Bi.P.Ca. SB, prima dell'accesso ai luoghi di esecuzione dei servizi, copia integrale di tutte le loro polizze assicurative a copertura dei rischi derivante da infortuni e/o danni a cose e/o terzi durante gli interventi presso Bi.P.Ca. SB.

Nell'esecuzione dei servizi dovranno, a cura e sotto la responsabilità esclusiva del fornitore, essere rigorosamente applicate tutte le norme in vigore di materia di prevenzione infortuni.

14. Sospensione dei pagamenti.

In caso di ritardo, inadempimento totale o parziale, sia quantitativo che qualitativo, del fornitore, Bi.P.Ca. SB avrà il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, anche per attività precedenti i cui termini di pagamento fossero già scaduti, fino a quando il fornitore non abbia provveduto ad ottemperare alle richieste sostitutive od alternative indicate dalla prima.

Il fornitore non potrà comunque rifiutare l'adempimento delle proprie obbligazioni, risolvere il contratto o sollevare alcuna altra eccezione qualora il ritardo di Bi.P.Ca. SB nei pagamenti sia inferiore a trenta giorni dalla scadenza.

Le penali, ove pattuite, si intendono sempre fatto salvo il diritto di Bi.P.Ca. SB al risarcimento del danno ulteriore.

15. Casi di forza maggiore.

Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita da comprovate circostanze di forza maggiore, le scadenze di esecuzione si intendono prorogate e le nuove scadenze verranno determinate in relazione all'impedimento. La proroga verrà concessa a condizione che il fornitore abbia informato prontamente l'ufficio acquisti di Bi.P.Ca. SB dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza dell'esecuzione convenuta. In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori. È esclusa qualsiasi responsabilità di Bi.P.Ca. SB in caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed incontrollabili che impediscano l'esecuzione totale o parziale dell'ordine.

16. Divieto di cessione.

È vietata qualsiasi forma di cessione, da parte del fornitore, del presente ordine, degli eventuali ordini successivi e collegati al medesimo e dei relativi crediti. Bi.P.Ca. SB si riserva fin da ora la facoltà di concludere con terzi tutti gli accordi ritenuti necessari od utili al fine di ottenere l'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico del fornitore.

17. Competenza.

Ogni questione concernente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Ivrea.

18. Consenso al trattamento dei dati.

Le parti dichiarano di avere adempiuto ai reciproci obblighi di informazione ai sensi del Reg. UE 2016/679 e prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità imposte da obblighi normativi nonché necessarie e/o utili ai fini dell'adempimento del presente contratto.

Il presente ordine può contenere informazioni riservate. Esso pertanto è strettamente confidenziale e rivolto esclusivamente al destinatario. L'ordine ricevuto da chi non ne sia il destinatario designato non deve essere diffuso, copiato o utilizzato in alcun modo. Chiunque, dovesse ricevere per errore il presente ordine, è pregato di notificarlo a Bi.P.Ca. SB e di cancellare i dati ricevuti il prima possibile.

19. Codice etico.

Con la sottoscrizione del presente ordine, il fornitore si impegna a rispettare il codice etico di Bi.P.Ca. SB ed i relativi criteri applicativi, pubblicati sul sito internet www.bioindustrypark.eu e dallo stesso pienamente conosciuti ed integralmente accettati, impegnandosi parimenti a farli rispettare ai suoi agenti, subfornitori o incaricati a qualunque titolo.

Per accettazione delle condizioni di contratto allegate al presente ordine.

Bi.P.Ca. S.p.a. SB

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 5 (rischi e spese di esecuzione dell'ordine, clausole penale e risolutiva); art. 8 (varianti); art. 9 (durata, proroga e diritto di recesso; sospensione dell'esecuzione del contratto); art. 10 (subappalto); art. 12 (clausole di manleva; promessa di fatto del terzo); art. 13 (responsabilità e copertura assicurativa, obbligo di manleva); art. 14 (sospensione dei pagamenti, divieto di sospensione delle forniture, risarcimento del maggior danno); art. 16 (incedibilità del contratto); art. 17 (foro competente); 19 (promessa di fatto del terzo).

Bi.P.Ca. S.p.a. SB